

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

### 105° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente MORA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini» (925-1697-B), in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Lops e di altri senatori; Busseti e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 5, 6, 7 e *passim*

DIANA (DC), *relatore alla Commissione* .... 5

GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste* 7

LOPS (Com.-PDS) ..... 6, 16, 19 e *passim*

MARGHERITI (Com.-PDS) ..... 6, 19, 22

NOCI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* ..... 17

PERRICONE (PRI) ..... Pag. 17  
ZANGARA (DC) ..... 16, 31

«Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale» (3175), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* .... 2, 5

GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste* ..... 3, 5

MARGHERITI (Com.-PDS) ..... 4

MICOLINI (DC) ..... 5

*I lavori hanno inizio alle ore 16,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale» (3175), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 23 gennaio scorso.

Comunico che la 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

#### Art. 1.

1. Per consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni interessate e le province autonome di Trento e di Bolzano, può autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a contrarre mutui ventennali con istituti di credito speciale, o sezioni autonome, autorizzati, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato ai limiti di impegno ventennali di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993, che sono autorizzati a tale scopo.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevoli senatori, vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che le province autonome di Trento e di Bolzano saranno sentite solo per opere che riguardano il loro territorio. Del resto, credo che nessuno immagini che occorre sentire le province di Trento e di Bolzano per opere che esulano dal loro territorio.

La mia sarà forse una preoccupazione eccessiva, ma vorrei che questa mia dichiarazione restasse agli atti per concorrere all'interpretazione autentica dell'articolo.

PRESIDENTE. Anche io convengo su questa interpretazione e chiedo che resti a verbale.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

#### Art. 2.

1. Alle cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere concessi mutui ventennali a tasso agevolato, entro il limite di impegno ventennale di lire 40 miliardi per l'anno 1992, per operazioni di credito finalizzate, in concorso con la capitalizzazione da parte dei soci, al consolidamento di passività onerose a breve.

2. I mutui a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un ammontare non superiore al 150 per cento del capitale versato dai soci ai sensi del medesimo comma. Nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tale percentuale è elevata al 200 per cento.

3. Il concorso dello Stato negli interessi sui mutui di cui al comma 1 non può superare il 10 per cento, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

#### Art. 3.

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio

1990, n. 209, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1992. Il relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 10 luglio 1991, n. 201, per l'anno 1992.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 nel triennio 1992-1994, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1992 e a lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando gli accantonamenti «Credito agrario (limite di impegno)» e «Interventi nel settore delle opere di irrigazione (limite di impegno)» nonchè, per lire 30 miliardi annui, l'accantonamento «Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

MARGHERITI. Signor Presidente, già in discussione generale avevamo annunciato il nostro voto favorevole su questo provvedimento.

L'unico nostro rammarico, ma credo sia dell'intera Commissione, è che i finanziamenti a disposizione delle opere irrigue e, per altro verso, della cooperazione sono estremamente limitati. Per questo aspetto, soprattutto negli anni a venire, occorrerà rimpinguare, per quanto possibile, questi stanziamenti.

GORIA, *ministro per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei sottolineare che il Governo condivide la preoccupazione del senatore Margheriti e giudica molto importante l'attuazione del meccanismo messo a punto. Specie se tale meccanismo di intervento andrà avanti, dando, com'è nell'auspicio di tutti, buoni risultati, sarà molto più agevole poi rifinanziarlo.

L'auspicio di accrescere le dotazioni espresso da più parti non può che essere condiviso dal Governo.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, non ho nulla da aggiungere agli interventi che sono stati svolti, se non esprimere un ringraziamento per le adesioni emerse sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*(All'unanimità).*

**«Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini» (925-1697-B)**, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Lops e di altri senatori; Busseti e di altri senatori, *approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*

*(Discussione e rinvio)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini», in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lops, Cascia, Scivoletto, Margheriti, Tripodi, Casadei Lucchi e Petrarà; Busseti, Mezzapesa e Salerno, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Diana di riferire alla Commissione.

DIANA, *relatore alla Commissione*. La mia relazione sarà molto breve dato che si tratta di un provvedimento a lungo discusso ed elaborato in questa Commissione, d'iniziativa dei colleghi Lops e Busseti. Il provvedimento è stato elaborato in una situazione diversa dall'attuale, che sottolinea l'urgenza e l'importanza di una norma di questo genere. L'annata olearia è stata davvero eccezionale per quantità e per i prezzi particolarmente bassi, anche causa della pressione derivante dalle importazioni da altri paesi - più o meno fraudolente - che vengono classificate come olio di Puglia, di Toscana o di altre regioni italiane.

Da questo punto di vista l'idea di istituire la DOC diventa del tutto urgente ed attuale. Il disegno di legge è noto a tutti e, ripeto, per brevità di tempo non starò ad illustrarne i singoli articoli anche per lasciare al più presto spazio al dibattito. La mia valutazione è nel complesso positiva e non posso che auspicare una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOPS. Signor Presidente, vorrei sottolineare l'importanza di una veloce approvazione del provvedimento, già abbondantemente discusso in prima lettura. Sappiamo tutti che si tratta di un complesso normativo molto atteso dai produttori, già posto in discussione nella precedente legislatura dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, ma che per la ristrettezza dei tempi non giunse all'approvazione definitiva.

Il provvedimento rappresenta uno strumento di tutela del prodotto olio d'oliva. È necessario pertanto approvarlo nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, anche se personalmente avrei preferito delle modifiche più lievi rispetto al testo approvato dal Senato.

MARGHERITI. Concordo sulla valutazione del senatore Lops circa l'urgenza di approvare il disegno di legge. Devo peraltro notare che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non sono tutte migliorative. Forse il disegno di legge è stato esaminato con troppa fretta, ma noto una certa ripetitività. Una serie di norme quivi stabilite sono già presenti nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, che prescrive come deve essere realizzata la prova di degustazione (si adotta il *panel test*, quindi, un gruppo di degustazione). Il disegno di legge in esame non sarà sotto questo aspetto applicabile poichè prescrive che la prova è effettuata da un assaggiatore iscritto nell'albo nazionale. Pur citandosi il regolamento comunitario nella lettera e), del comma 1, dell'articolo 5, mi sembra si rischi di entrare in contraddizione. A mio parere nell'applicazione concreta del disegno di legge è opportuno far prevalere il regolamento comunitario.

Un altro elemento che potrebbe creare qualche difficoltà rimane all'articolo 13 dove si stabilisce per legge l'imbottigliamento all'interno della zona di produzione. La prassi normale è l'imbottigliamento in zona così come accade per i vini. Si tratta peraltro della prima esperienza che viene compiuta in questo senso e vi sono una serie di situazioni di fatto, consolidatesi nel tempo. Mi domando, ad esempio, come si può realizzare la DOC nel caso in cui l'olio non viene confezionato in zona o se in zona non esiste un punto di confezionamento. Bisognerebbe quanto meno stabilire la nuova zona - che può essere un'area, una provincia di produzione ma anche una regione - la cui delimitazione è prevista da un disciplinare di produzione. Anche in questo caso si tratta di una modifica di cui non capisco la motivazione, perchè si rende più rigida la norma, anzichè lasciare la scelta all'autonomia dei produttori, dei consorzi e delle associazioni di produttori che promuoveranno eventualmente la denominazione di origine controllata.

Appare criticabile impedire la possibilità di ricevere conferma del mandato nell'ambito del Comitato nazionale. Trattandosi dell'istituzione di una nuova DOC mi sembra che il termine di cinque anni sia un limite temporale troppo breve per capire come si deve procedere nell'attuazione della normativa, scaduto il quale si deve ricominciare *ex novo*. Anche qui mi sembra sussista una problematica che andrà in qualche modo risolta in sede di attuazione.

Il disegno di legge non consente, poi, contrariamente a quello relativo ai vini e formaggi, che il Ministero dell'agricoltura e delle

foreste possa, nel caso in cui l'organismo sia giudicato idoneo, attribuire la vigilanza ai consorzi, dal momento che all'articolo 18, comma 1, si dice che essa è esercitata tramite soggetti pubblici. Si rischia di costituire un organismo che è sicuramente importante, il consorzio, e poi di non attribuirgli le funzioni nel caso in cui sia idoneo all'esercizio delle medesime.

Colgo inoltre al comma 3, dell'articolo 19 un'altra modifica che riesco a comprendere poco, poiché in questo caso si rende obbligatoria l'adesione al consorzio per poter utilizzare una denominazione di origine. È giusto stimolare l'adesione ai consorzi - la cogestione mi sembra un aspetto molto importante - ma non si può stabilire per legge che bisogna aderire ad un consorzio per utilizzare la DOC; non è concepibile.

Dalla Camera dei deputati sono state introdotte alcune questioni, forse per dare maggior rigore all'applicazione della legge, che possono creare delle difficoltà nella prima fase di attuazione; ne ho indicate alcune, altre ne potrà mostrare il senatore Lops, affinché il Governo possa tenerne conto e risolvere di volta in volta con decreti ministeriali, con circolari interpretative ed applicative problemi, che altrimenti rischiano di non far attuare la legge in concreto. Nonostante tutto questo concordo con il senatore Lops sull'urgenza di approvare il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ringrazio i senatori Lops e Busseti che ci hanno offerto la possibilità di affrontare una tematica così importante e sottolineo anch'io, come il senatore Margheriti, l'urgenza del provvedimento. Tale urgenza ci induce a rinviare alla sede applicativa qualche modifica che pure sarebbe stata necessaria in ordine ad alcune perplessità che sono state espresse e che non sono di poco conto.

Un vivo ringraziamento va pure al senatore Diana per la sua relazione, che ha chiarito il clima nel quale questo dibattito si svolge.

Vorrei poi aggiungere che il senatore Lops ha anticipato una metodologia di controllo che si sta mettendo a punto da parte di alcuni Ministeri.

Vorrei concludere dicendo che il Governo farà di tutto perchè quelle incertezze che sono state qui sottolineate possano essere risolte nel modo indicato dal senatore Margheriti e da altri ancora.

Verosimilmente qualche modifica normativa sarà necessaria, ma di ciò si farà carico la prossima legislatura: questo è un auspicio più che un impegno.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame e all'approvazione degli articoli, sia consentito a me, considerato che nella precedente legislatura alla Camera avevo lavorato ad un progetto su questo tema, di compiacermi se l'esito sarà quello di varare definitivamente una normativa attesa da tutti gli operatori del settore.

Ai senatori Lops e Margheriti, ai quali è già andato il ringraziamento del Governo, vorrei dire che, al di là di alcuni difetti rilevati, che effettivamente ci sono, l'importante è avere uno strumento che sarà poi soggetto al collaudo dell'operatività e sulla base dei quali si potranno poi avanzare ulteriori proposte di modifica.

Questa è la considerazione che mi sembra debba prevalere su ogni altra.

Anche io, come il ministro Gorla, esprimo il più vivo ringraziamento ai senatori Lops e Busseti per aver gettato le basi strutturali di questa proposta di legge.

Comunico alla Commissione che, in attesa che pervengano i pareri della Commissione giustizia e della giunta per gli affari della Comunità europea, sarà opportuno sospendere la seduta.

*I lavori, sospesi alle ore 17,10, sono ripresi alle ore 18,15.*

### **Presidenza del presidente MORA**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 925-1697/B.

Comunico che è stato espresso parere favorevole da parte della Commissione giustizia e della Giunta per gli affari della Comunità europea.

Possiamo quindi passare all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### **CAPO I.**

##### **Art. 1.**

1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva sono quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

##### **Art. 2.**

1. Possono conseguire il riconoscimento della denominazione di origine controllata gli oli vergini ed extravergini che possiedono le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche previste dal regola-



mento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, accertate con le metodologie previste dal citato regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 3.

1. Per denominazione di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva si intende il nome geografico che individua una zona caratterizzata da specifici fattori naturali o umani, usato per designare gli oli vergini ed extravergini che ne sono originari e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente agli oliveti da cui è ricavata la materia prima, ai predetti fattori naturali e umani e alla tecnica di lavorazione.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 4.

1. Le denominazioni di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva sono riservate agli oli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione.

2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata, la delimitazione della relativa zona di produzione e di trasformazione e l'approvazione del disciplinare di produzione vengono effettuati contemporaneamente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 14.

3. Il decreto di cui al comma 2 determina la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 5.

1. Nei disciplinari di produzione di cui all'articolo 4 sono stabilite:

- a) la denominazione di origine dell'olio;
- b) la delimitazione della zona di produzione e di trasformazione delle olive;
- c) le seguenti condizioni di produzione: caratteristiche naturali dell'ambiente, varietà degli olivi, pratiche d'impianto e di coltivazione, produzione massima di olive per ettaro, modalità di oleificazione;
- d) la resa massima di olive e di olio;
- e) le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dell'olio prodotto nella zona di cui alla lettera b), rispondenti ai regolamenti (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 e n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991.

2. I disciplinari di produzione contengono inoltre:

- a) l'indicazione degli elementi comprovanti che la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto hanno luogo nella zona delimitata ai sensi del comma 1, lettera b), tra i quali, in particolare, le certificazioni o altra documentazione delle associazioni riconosciute dei produttori, le quali provino che le olive provengono dalla zona medesima;
- b) disposizioni circa i tipi e la capacità dei recipienti e le relative caratteristiche di confezionamento per l'immissione al consumo, nonché norme per la designazione e la presentazione del prodotto, ivi comprese quelle concernenti indicazioni relative alla campagna olearia di produzione;
- c) disposizioni circa le modalità di uso di indicazioni geografiche, aventi caratteristiche di tipicità, aggiuntive alla denominazione di origine;
- d) le modalità, rispondenti a quelle definite nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, per l'effettuazione dell'esame chimico-fisico e della prova di degustazione nella fase di imbottigliamento, che deve essere effettuata ad opera di assaggiatore iscritto all'albo di cui all'articolo 17.

3. Nei disciplinari di produzione sono recepiti gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche

qualitative e di tipicità che hanno accreditato le denominazioni sul mercato.

Il primo comma fino alla lettera *a*) compresa non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) come modificate dalla Camera dei deputati.

**Sono approvate.**

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 6.

1. La domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata può essere presentata da una pluralità di produttori o da una o più associazioni di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni, che rappresentino almeno il 25 per cento del prodotto. Essa è presentata al competente assessorato regionale, che la istruisce, previa pubblicazione nel foglio degli annunci legali della provincia e nel *Bollettino ufficiale* della regione, e la trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste unitamente al proprio motivato parere. Qualora la zona interessata si estenda in più regioni limitrofe, la domanda deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasmessa, per conoscenza, alle regioni interessate.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

*a*) relazione illustrativa comprovante l'uso locale della denominazione di origine dell'olio oggetto della domanda, con tutti i

documenti che possono confermare quanto contenuto nella relazione stessa;

*b)* indicazione, a mezzo di una carta geografica in scala 1:25.000, della zona entro la quale avviene la produzione e la trasformazione delle olive da cui si ottiene l'olio, con riferimenti circa l'ubicazione dei terreni e la loro natura geologica;

*c)* indicazione della produzione media annuale dell'olio avente presumibilmente titolo alla denominazione di origine controllata;

*d)* indicazione delle varietà delle olive che concorrono alla preparazione del prodotto tradizionale e delle rispettive proporzioni;

*e)* indicazione delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del prodotto.

3. La domanda, con la relativa documentazione, è trasmessa, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Comitato nazionale di cui all'articolo 14 per il parere di cui all'articolo 4, comma 2, che deve essere espresso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il secondo comma fino alla lettera *a)* compresa non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti le lettere *b)*, *c)* e *d)* come modificate dalla Camera dei deputati.

**Sono approvate.**

La lettera *e)* non è stata modificata dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 7, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 7.

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2, le denominazioni di origine controllata non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che recano la denominazione di origine controllata in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Ove i decreti di riconoscimento non dispongano diversamente, il divieto di cui al comma 2 non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere, come nomi di fattorie, di tenute, di comuni e di frazioni, purchè graficamente riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui vengono trascritte le denominazioni riconosciute.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 8 è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 8.

**È approvata.**

Do lettura dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 9 del testo del Senato:

## Art. 8.

1. Gli oliveti siti nelle zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata, destinati alla produzione degli oli suddetti, devono

essere iscritti in apposito albo pubblico degli oliveti, istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. L'iscrizione all'albo avviene su denuncia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'oliveto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere presentata sei mesi prima dell'impianto degli olivi. La denuncia degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Il conduttore è tenuto a denunciare, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza dell'oliveto iscritto all'albo, nonché tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

5. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'albo pubblico degli oliveti sono a carico dei conduttori degli oliveti iscritti.

6. Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari, nonché i consorzi di cui all'articolo 19, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti gli accertamenti necessari, dispone d'ufficio le variazioni da apportare all'albo degli oliveti.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il quinto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il sesto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 10 del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

1. Il conduttore di oliveto a coltura specializzata o promiscua, iscritto all'albo di cui all'articolo 8, dichiara annualmente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la quantità di olive prodotte.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 11 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 10.

1. Il conduttore di un oliveto a coltura specializzata o promiscua iscritto all'albo di cui all'articolo 8, che vende le olive provenienti dagli oliveti iscritti all'albo medesimo, è tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro due giorni dalla vendita delle olive:

- a) la quantità di olive prodotte;
- b) la quantità di olive vendute;
- c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.

2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia al conduttore ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.

3. L'olio ottenuto dalle olive vendute ai sensi del presente articolo, prodotto al di fuori della zona delimitata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), non può essere commercializzato con la relativa denominazione di origine.

Metto ai voti il primo comma, fino alla lettera a) esclusa, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

La lettera a) e la lettera b) non sono state modificate dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti la lettera c) del primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il primo comma nel suo insieme nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo comma aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 10 nel suo complesso.

LOPS. Signor Presidente, noi approveremo il disegno di legge in esame. Tuttavia, vorremmo raccomandare al Governo di tener conto in sede di attuazione delle nostre considerazioni. Infatti, pensare che il produttore possa comunicare dei dati direttamente alla Camera di commercio, entro due giorni dalla vendita delle olive (e non tramite il comune, perchè il ruolo di quest'ultimo è stato cancellato dalle modifiche introdotte dalla Camera) significa non tener conto delle difficoltà cui probabilmente andranno incontro i produttori stessi.

Noi conosciamo bene la realtà locale di molte zone d'Italia e sappiamo che i produttori vendono le olive anche ogni giorno; alcuni portano le olive agli oleifici o alle cooperative, ma non è immaginabile che il produttore che si occupa solo della vendita si sposti ogni giorno per recarsi alla Camera di commercio.

Sarebbe perciò opportuno che il Governo, in fase dell'attuazione della normativa, intervenisse autorizzando i consorzi e le organizzazioni professionali a raccogliere la documentazione necessaria per poi trasmetterla alla Camera di commercio. In questo modo si semplificherebbe la procedura e i produttori non si troverebbero di fronte alle difficoltà che richiama; si renderebbe così più agevole l'applicazione della legge.

ZANGARA. Signor Presidente, concordo con quanto ha affermato il senatore Lops. Infatti, la norma varata dalla Camera dei deputati ha introdotto un eccesso; se è vero che era troppo ampio il termine che noi avevamo previsto, altrettanto vero è che quello stabilito dalla Camera dei deputati, di due giorni, appare eccessivamente ristretto.

Ci sono zone dell'entroterra nelle nostre province, nelle quali difficilmente un coltivatore sarà in grado, entro due giorni, di comunicare alla Camera di commercio la quantità delle olive vendute.

Anche noi voteremo a favore del testo in esame, per evitare ulteriori ritardi. Tuttavia vorremmo che il Governo nell'applicazione della legge desse la possibilità agli agricoltori di spostare il termine dei due giorni. Solo le grandi aziende hanno attrezzature che potrebbero consentire di rispettare questo termine, ma il contadino, il singolo produttore, a volte, come dicevo, non è in condizione di ottemperare a quest'obbligo.



Come raccomandazione nei confronti del Governo affinché questi possa venire incontro alle esigenze di un comparto in crisi e così importante per l'economia.

PERRICONE. È necessario specificare l'interpretazione della norma, perchè la vendita delle olive può avvenire giornalmente o con altri termini temporali, a meno che il legislatore non abbia voluto intendere, i due giorni alla fine della campagna olivicola, cioè, alla fine della vendita totale delle olive. In caso contrario non si spiega perchè, se c'è una vendita giornaliera, i produttori per vari mesi devono recarsi ogni due giorni alla camera di commercio. Penso che l'interpretazione corretta da indicare sia la denuncia entro due giorni dalla chiusura della campagna olivicola.

NOCI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È legittimo manifestare delle preoccupazioni. Non credo, però, che l'obbligo di recarsi alla Camera di commercio sia rivolto al soggetto in quanto tale ma, come avviene per i patronati, le associazioni ed i consorzi possono agire in sua vece. Non penso desti particolari problemi dichiarare entro due giorni dalla vendita delle olive le quantità prodotte, vendute e il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente; un coltivatore di olive non vive sull'improvvisazione, ma conosce già la destinazione del 50-70 per cento del suo prodotto. Anche di fronte a vendite improvvise o a nuovi acquirenti due giorni mi sembrano un arco temporale abbastanza congruo.

LOPS. La questione può essere chiarita anche attraverso una circolare governativa.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo. Sono convinto che senza forzature del testo, nè dello spirito della legge, e in assenza di una sanzione specifica per l'inosservanza del termine di due giorni, si possano trovare in sede di prima attuazione delle forme non vessatorie per le vendite parziali o minime cui si riferiva il senatore Lops, che potrebbero creare nei coltivatori non poche difficoltà.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 12 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 11.

1. Il produttore che vende olio a denominazione di origine controllata è tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro due giorni dalla vendita:

a) la quantità di olio a denominazione di origine controllata prodotta;

- b) la quantità di olio a denominazione di origine controllata venduta;
- c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.

2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 13 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 12.

1. I produttori e i commercianti di olio a denominazione di origine controllata devono tenere un registro di magazzino di carico e scarico in cui, nella parte del carico, sono registrate le partite da essi prodotte o acquistate, allegando le ricevute delle dichiarazioni relative alla produzione o le fatture, e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse.

2. I venditori al consumo che non confezionino gli oli di cui al comma 1 non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico; essi devono conservare per tre anni le fatture di acquisto dell'olio commercializzato.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha soppresso gli articoli 14 e 15 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino procediamo nell'esame degli articoli.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 16 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 13.

1. L'olio a denominazione di origine controllata può essere commercializzato in recipienti di capacità non superiore a 10 litri.

2. Sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti oli posti in commercio con denominazione di origine controllata, o sulle etichette apposte sui medesimi, devono essere riportate a caratteri chiari e indelebili le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione di origine sotto la quale l'olio è posto in vendita seguita, immediatamente al di sotto, dalla dicitura «denominazione di origine controllata»;

- b) nome e cognome o ragione sociale e sede dello stabilimento del produttore o dell'eventuale altro soggetto che abbia effettuato l'imbottigliamento;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nel recipiente, espressa in conformità alle norme metrologiche vigenti;

d) la dicitura «olio imbottigliato dal produttore all'origine» o «olio imbottigliato nella zona di produzione» ovvero altre indicazioni equipollenti a seconda che l'imbottigliamento del prodotto sia effettuato, all'interno della zona di produzione, dal produttore o da terzi.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 17 del testo approvato dal Senato.

LOPS. Ho già avanzato delle perplessità di fronte alla soppressione di tale articolo, ma mi trovo davanti ad un fatto compiuto. Credo comunque nell'opportunità che nella prossima legislatura, anche in fase di prima applicazione del disegno di legge, si possa pensare ad una modifica sostanziale soprattutto per quanto attiene il problema dell'olio importato dall'estero.

MARGHERITI. È un problema che non può essere risolto al di fuori della legge sulla denominazione di origine controllata. Peraltro, vista la necessità e l'urgenza del provvedimento, credo sia utile che il Governo, almeno con degli atti amministrativi e tenendo in considerazione anche le direttive comunitarie in proposito, dia una soluzione al problema.

PRESIDENTE. Le affermazioni dei senatori Lops e Margheriti mi trovano d'accordo.

Poichè nessuno ne propone il ripristino procediamo nell'esame degli articoli.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 18 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## CAPO II.

### Art. 14.

1. È istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.

3. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composto da:

- a) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
- d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

- e) un membro scelto in una terna designata dall'Accademia dell'olivo;
- f) un esperto particolarmente competente in materia di olivicoltura;
- g) tre membri, esperti nel settore, designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- h) un rappresentante per ciascuna delle unioni nazionali di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni;
- i) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- l) due membri in rappresentanza degli oleifici sociali e delle cooperative agricole produttrici;
- m) un assaggiatore scelto fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 17;
- n) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali degli industriali oleari;
- o) un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti oleari;
- p) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali dei consumatori;
- q) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- r) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato e per il suo funzionamento si avvale delle strutture del Ministero individuate dal decreto di cui al comma 2.

5. La carica di membro del Comitato dura cinque anni e non è immediatamente rinnovabile.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 19 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 15.

1. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 14:

- a) esprime il proprio parere sui disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata di cui all'articolo 4;
- b) formula proposte e promuove iniziative in materia di studi e propaganda per il miglioramento della produzione e per la tutela e diffusione dei prodotti di cui alla presente legge;
- c) svolge tutti gli altri incarichi che dalle competenti autorità vengano ad esso affidati in relazione alle sue attività istituzionali.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 20 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino procediamo nell'esame degli articoli.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 21 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 16.

1. Le deliberazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 14 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 22 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 17.

1. Al fine di certificare la qualità dell'olio e di effettuare le prove di assaggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, è istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo nazionale degli assaggiatori.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina i requisiti per la iscrizione al predetto albo e le relative modalità di gestione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 18, corrispondente ai commi 1 e 2 dell'articolo 23 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### CAPO III.

#### Art. 18.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è attribuita al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che può esercitarla tramite soggetti pubblici, individuati con proprio decreto, che presentino sufficienti garanzie di obiettività e imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore sottoposto alla vigilanza.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 19, corrispondente ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 23 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

1. Al fine di disciplinare l'uso delle denominazioni d'origine sono costituiti e riconosciuti, per ciascuna di esse, consorzi, cui aderiscono i produttori di olio, che rispondano ai seguenti requisiti:

a) associno un numero di produttori, singoli o associati, anche tramite le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni, che rappresentino almeno il 30 per cento del prodotto, calcolato, nel primo anno di applicazione, sulla media della produzione dei tre anni precedenti il riconoscimento;

b) abbiano uno statuto che consenta l'ammissione di qualsiasi produttore interessato;

c) garantiscano la disponibilità di mezzi adeguati per lo svolgimento dei propri compiti.

2. Gli statuti dei consorzi e le successive modificazioni sono approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Ciascun produttore che utilizzi una denominazione di origine deve indicare la denominazione sociale del consorzio cui aderisce.

4. L'organismo di vigilanza di cui all'articolo 18 svolge la sua attività nei confronti del consorzio e dei soggetti ad esso aderenti secondo le modalità previste dal decreto di cui al medesimo articolo.

5. I consorzi possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali promossi per reati relativi alle materie disciplinate dalla presente legge.

MARGHERITI. Sul comma 3 dell'articolo in esame mi ero già soffermato in discussione generale per cercare di stabilire un'interpretazione il più corretta possibile. L'attuale dizione potrebbe presupporre per coloro che usufruiscono della denominazione di origine controllata l'adesione obbligatoria ad un consorzio. Bisognerebbe specificare che l'obbligo di indicare in etichetta la denominazione sociale del consorzio non sussiste per i soggetti che non ne fanno parte.

PRESIDENTE. Personalmente aderisco all'interpretazione proposta dal senatore Margheriti.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 24 del testo approvato dal Senato. Poichè nessuno ne propone il ripristino procediamo nell'esame degli articoli.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 25 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 20.

1. La domanda per ottenere il riconoscimento del consorzio è avanzata dal legale rappresentante del consorzio stesso alla regione competente, che la istruisce e la inoltra al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In caso di consorzio interregionale, la domanda è presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasmessa, per conoscenza, alle regioni interessate.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) elenco dei soci e certificati delle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a);

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

c) relazione sui mezzi di cui il consorzio dispone per l'espletamento dei propri compiti;

d) parere scritto formulato dal competente assessorato regionale.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma fino alla lettera a) compresa nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

La lettera b) del secondo comma non è stata modificata dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti la lettera c) del secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvata.**

La lettera d) non è stata modificata dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel suo insieme nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 20 nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 26 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 21.

1. I consigli di amministrazione dei consorzi di cui all'articolo 19 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli, o quando l'insufficienza dell'azione dei consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento.

2. Con il decreto di cui al comma 1 la gestione straordinaria del consorzio è affidata ad un commissario governativo, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il terzo comma è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti la soppressione del terzo comma.

**È approvata.**

Metto ai voti l'articolo 21 nel suo insieme, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 27 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO IV.

Art. 22.

1. Chiunque produce, vende o comunque pone in commercio prodotti di cui alla presente legge è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli agenti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agro-alimentari.

2. I campioni di cui al comma 1 sono prelevati dagli agenti incaricati in numero di almeno cinque per ogni controllo, di cui due sono consegnati al produttore o commerciante.



3. Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, l'esecuzione delle analisi ed ogni altra attività necessaria per l'esercizio della vigilanza per l'esecuzione della presente legge, si osservano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 e, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni e integrazioni.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 22 nel suo insieme, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 23, corrispondente all'articolo 28 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 23.

1. Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all'articolo 515 del codice penale, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine controllata oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 2.000.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

2. Qualora si tratti di infrazioni relative alle disposizioni sull'etichettatura, la sanzione amministrativa è ridotta a un quarto.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 22 nel suo insieme, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 29 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo oli a denominazione di origine controllata in confezioni originali, salvo che queste presentino segni di alterazione.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 25, corrispondente all'articolo 30 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

1. Chiunque usa la denominazione di origine controllata per gli oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili, ovvero impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 50.000 per ogni litro o frazione di litro di prodotto.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica altresì quando le parole o le denominazioni alterate di cui al medesimo comma sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed, in genere, sui mezzi pubblicitari.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 25 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 26, corrispondente all'articolo 31 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 26.

1. Chiunque adotta la denominazione di origine controllata come «ragione sociale» o come «ditta» è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Per le ditte già esistenti alla data di pubblicazione della presente legge è data facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 14, di consentire il proseguimento dell'utilizzazione della vecchia denominazione o ragione sociale in etichetta preventivamente approvata.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 26 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 32 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

1. Chiunque omette di presentare le denunce di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma di lire 500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro cui la omessa denuncia si riferisce.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 28, corrispondente all'articolo 33 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

1. Chiunque, essendo tenuto alla dichiarazione prevista dall'articolo 9, dichiarare un quantitativo di olive maggiore di quello effettivamente prodotto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 300.000 per ogni quintale o frazione di quintale dichiarato in eccedenza.

2. Se la falsa dichiarazione è relativa ai dati di cui agli articoli 10 e 11, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 28, nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 29, corrispondente all'articolo 34 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 29.

1. Chiunque scrive o fa scrivere falsa indicazione nei registri prescritti dall'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 30, corrispondente all'articolo 35 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 30.

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 1.000.000.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 31, corrispondente all'articolo 36 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 31.

1. Chiunque impedisce l'espletamento delle verifiche previste dalla presente legge o, essendovi tenuto, rifiuta di rilasciare le dichiarazioni prescritte o rilascia dichiarazioni inesatte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 300.000.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'articolo 32, corrispondente all'articolo 37 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 33, corrispondente all'articolo 38 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 33.

1. Trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione di ciascun olio, è vietato impiegare nel commercio, nella propaganda e nella pubblicità dell'olio stesso, per la denominazione di un olio e del rispettivo territorio, qualifiche o termini come «disciplinato» o «regolamentato» o «controllato» o «garantito» o «delimitato» e simili se non per il prodotto cui dette qualifiche spettino in forza della presente legge o dei relativi disciplinari di produzione di cui all'articolo 4.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni quintale o frazione di quintale del prodotto detenuto o venduto.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 33, nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 34, introdotto dalla Camera dei deputati:

#### Art. 34.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono emanate le relative norme di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

LOPS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi del Gruppo comunista PDS su questo disegno di legge, che riconosce la denominazione di origine degli oli vergine ed extravergine di oliva, dichiariamo la nostra particolare soddisfazione, perchè dopo molte legislature le nostre proposte, insieme a quelle di altri Gruppi, trovano parziale accoglimento. Finalmente questo provvedimento potrà essere varato e diventare legge dello Stato.

Indubbiamente grande merito di ciò va ai produttori olivicoli, i quali con la lotta sostenuta anche nell'ultima campagna, hanno fatto uscire il disegno di legge dai cassetti della Commissione agricoltura della Camera. Infatti, noi avevamo approvato questo testo fin dal 27 giugno 1990, ma il provvedimento si era poi arenato nell'altro ramo del Parlamento.

Il mio più vivo ringraziamento va al Presidente, al relatore di questo disegno di legge, e anche a tutti i componenti della nostra Commissione che su questa materia hanno dimostrato particolare sensibilità.

Certo, la nostra soddisfazione sarebbe stata maggiore se la Camera dei deputati avesse apportato modifiche meno rilevanti; il provvedimento invece è stato modificato in alcuni punti in modo sostanziale e ciò creerà, al momento dell'applicazione, inevitabili problemi.

Condivisibile e giusta è stata la modifica apportata agli articoli 1 e 2 che recepisce il Regolamento CEE n. 2568 del 1981, approvato recentemente e che quindi non c'era nel momento in cui noi avevamo

approvato il disegno di legge. Altre modifiche apportate dalla Camera sono di natura prevalentemente tecnica; altre invece ci preoccupano, come quella relativa alla presentazione alle regioni della documentazione necessaria per l'iscrizione all'albo degli oliveti, da parte dei produttori interessati, per denunciare eventuali variazioni di consistenza degli oliveti iscritti o dei sistemi di coltivazione. Ancora desta la nostra perplessità la modifica riferita alla vendita delle olive e dell'olio, di cui agli articoli 10 e 11 del provvedimento.

Si è poi escluso dal provvedimento, sempre per una modifica della Camera dei deputati, il ruolo dei comuni, che non possono più ricevere alcun tipo di documentazione da parte dei produttori da trasmettere alle regioni; ora sono i soggetti interessati che, nell'arco di due giorni devono trasmettere tale documentazione alla Camera del commercio.

Come abbiamo già dichiarato in sede di votazione dell'articolo 10, questa è la modifica che maggiormente ci preoccupa, e che senz'altro creerà grosse difficoltà nell'applicazione della legge.

La Camera dei deputati ha anche soppresso l'articolo 17 relativo alla etichettatura del prodotto importato dall'estero: ciò significa che la pressione degli importatori ha vinto perchè era questo l'obiettivo a cui miravano.

Vi è stato poi un aggravio delle sanzioni amministrative, che noi invece condividiamo.

Comunque, nonostante questi rilievi, il provvedimento va approvato nel testo che ci è stato trasmesso, perchè rappresenta un primo strumento di tutela dei produttori: uno strumento che potrà essere perfezionato nella prossima legislatura dopo una prima fase di attuazione.

In conclusione, ribadisco il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame.

ZANGARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore di questo importante provvedimento, che riguarda un settore di grande rilievo nel comparto alimentare.

Il settore olivicolo italiano, fra i primi nell'ambito della Comunità europea, necessita di una adeguata tutela. Tanto più importante allora appare l'approvazione del provvedimento in esame nelle ultime battute di questa legislatura, considerato soprattutto il ritardo con cui affrontiamo una regolamentazione di questa materia. Siamo in un momento di libera e totale commercializzazione nell'ambito comunitario di un prodotto che certamente darà giustizia ai produttori e agli esportatori del nostro paese. Come ho già detto, siamo fra i primi produttori di olio vergine ed extravergine dell'intera Comunità.

Anche se le modifiche apportate al disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento non sono del tutto soddisfacenti, e senz'altro occorrerà migliorarlo in futuro, appare tuttavia necessario ed urgente approvare ora, e senza modifiche, il testo in esame.

PRESIDENTE. In conclusione dei nostri lavori, mi sia consentito rinnovare un ringraziamento, che non è formale e rituale, ai senatori Busseti e Lops che hanno con tanta tenacia ed acume e con profonda

conoscenza del settore favorito, insieme a tutta la Commissione, la sollecita approvazione del disegno di legge al nostro esame. Ringrazio anche il senatore Diana per la sua chiara ed esauriente relazione.

Da più parti sono state espresse riserve dalle modifiche avanzate dalla Camera dei deputati.

Il senatore Lops ha ricordato quanto tempo sia passato fra la prima approvazione da parte nostra del testo in esame e quella odierna, conclusiva. Non posso che aggiungere la mia soddisfazione alla sua. Questo provvedimento si inserisce in quella linea di adeguamento della legislazione italiana alla valorizzazione dei prodotti di qualità che sono orgoglio e vanto, come diceva ora il senatore Zangara, degli agricoltori italiani. I nostri produttori potranno così sperare di avere una giusta soddisfazione e una giusta ricompensa alla loro fatica.

Certo, miglioramenti potranno essere apportati, ma lasceremo questo compito alla prossima legislatura.

Metto ai voti il disegno di legge n. 925-1697-B, nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 18,50*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOT.T.SSA MARISA NUDDA